

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e e del Mare — Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA - DEC - 2009 - 0000873 del 24/07/2009

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter, così come modificato dal D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 20 della Legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO il decreto 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in Legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. in tema "tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO l'art. 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5 bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, che recita testualmente: "Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione



E STEE

di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ai sensi della Legge 55/2002, dalla Società ENEL Produzione S.p.A. – con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125 – in data 31.05.2005, acquisita al protocollo DSA-2005-0014038 del 31.05.2005 e relativa al progetto di conversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica di Porto Tolle;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 03.06.2005 sui quotidiani "La Repubblica", "Il Gazzettino", "La Voce di Rovigo" e "Il Resto del Carlino";

PRESO ATTO che il progetto presentato in data 31.05.2005 consisteva nella riconversione a carbone della centrale da 2.640 MWe ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO), attualmente alimentata ad olio combustibile. Il progetto prevede, come opera connessa principale, l'ampliamento della darsena esistente, da dedicarsi al carico e allo scarico del carbone, mentre, per quanto riguarda la connessione alla rete elettrica nazionale e la presa e lo scarico dell'acqua di raffreddamento, è previsto il riutilizzo delle opere esistenti;

PRESO ATTO che:

a seguito delle prescrizioni indicate dalla Regione Veneto con DGR n. 4067 del 28.12.2005, accettate dalla Società con nota n. EP/P2006000506 del 01.202.2006, il progetto è stato modificato con eliminazione di un gruppo termoelettrico e con conseguente riduzione a 1.980 MWe della potenza totale lorda installata;

 sulla base della conseguente richiesta di chiarimenti e integrazioni effettuata dalla Direzione Generale per la salvaguardia ambientale con nota DSA-2006-0019505 del 20.07.2006, sono stati trasmessi da Enel con note del 8 e 29 settembre 2006, ulteriori

elementi informativi relativi al nuovo assetto progettuale;

in riferimento alla presentazione della sopra detta documentazione integrativa è stata effettuata, ai fini della pubblica consultazione, un annuncio a mezzo stampa, avvenuta in data 05.10.2006 sui quotidiani "Il Gazzettino", "La Voce di Rovigo" e "Il Resto del Carlino", e in data 08.10. 2006 sul quotidiano "La Repubblica";

ACQUISITA la relazione del gruppo istruttore, condivisa dalla Commissione VIA in riunione plenaria del 23.07.2007, assunta con prot. DSA-2007-21283 del 27.07.2007, nella quale si è evidenziata una carenza di elementi informativi tale da non consentire l'espressione di un parere in forma compiuta, cui ha fatto seguito la nota prot.DSA-2007-0022742 del 13 agosto 2007, con la quale la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del DPCM 27.12.1988, ha espresso un pronunciamento interlocutorio negativo, ed ha formalizzato al proponente la richiesta degli ulteriori elementi, precisando che il procedimento sarebbe potuto essere ripreso "solo a valle della presentazione di una adeguata documentazione integrativa";



1



PRESO ATTO che:

- in data 24.10.2007 con nota acquisita al prot. DSA-2007-27795 del 26.10.2007 e successive note di perfezionamento atti del 13.11. 2007, acquisita al prot. DSA-2007-29966 del 20.11.2007 e del 03.12.2007, acquisita la prot. DSA-207-31711 del 07.12.2007, la da Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota ministeriale del 13 agosto 2007 sopra citata;
- in data 04.12.2007, ai fini della pubblica consultazione, è stato effettuato un annuncio a mezzo stampa, pubblicato sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Gazzettino", "La Voce di Rovigo" e "Il Resto del Carlino", relativo al deposito della sopra detta documentazione integrativa;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 285 del 29 aprile 2009, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società ENEL Produzione S.p.A., parere che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATE:

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 4067 del 28/12/2005, assunta al prot.DSA-2006-003268 del 07/02/2006, recante in allegato il parere favorevole con prescrizioni n. 129 del 25/10/2005 espresso dalla Commissione Regionale VIA relativamente al progetto originariamente presentato dalla società ENEL Produzione S.p.A.;
- la successiva Delibera di Giunta della Regione Veneto n.150 del 30/01/2007, trasmessa con nota del 26/02/2007 e assunta al prot.DSA-2007-0006625 del 06/03/2007, recante in allegato il parere favorevole con prescrizioni n. 149 del 17/01/2007 espresso dalla Commissione Regionale VIA, che si riferisce al progetto così come modificato a seguito degli approfondimenti, più sopra richiamati, pervenuti in data 22/9/2006 e 16/10/2006;

ACQUISITA la DGR n. n. 2018 del 07.07.2009 della Regione Veneto, che recepisce il parere n. 244 del 30.06.2009 della la Commissione Regionale V.I.A.; tale delibera, come da nota n. DSA-2009-0018646 del 15.07.2009, ritenuta sostitutiva delle precedenti ed allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota DG-PAAC-3650 del 16.03.2009, assunto al prot.DSA-2009-0007465 del 25.03.2009 e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, numerose osservazioni da parte del pubblico puntualmente elencate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS n. 285 del 29 aprile 2009, e che come nel medesimo riportato "si devono intendere puntualmente recepite o controdedotte, ancorché non necessariamente con esplicito riferimento, nell'ambito del presente parere"

PRESO ATTO che, in riferimento alle relazioni prodotte dai Consulenti Tecnici di Ufficio



nominati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo, nell'ambito del procedimento penale n.4163/07 Mod.44 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIAVAS precisa di avere considerato e valutato, nell'ambito del proprio parere, le argomentazioni dei CTU stessi, pervenute a più riprese ed espletate, e che le principali tematiche sollevate dai CTU sono state oggetto di ulteriori approfondimenti e della conseguente predisposizione di specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO che, come da parere allegato, nell'ambito dell'istruttoria condotta la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS dichiara che è stata effettuata, ai sensi del DPR 120/2003, la Valutazione di Incidenza relativa a tutte le aree protette del Parco del Delta del Po e comunque a tutte le aree potenzialmente interessate dall'intervento, con inclusione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) interferiti;

PRESO ATTO che nell'allegato parere n.285 del 29.04.2009, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS precisa che la conversione a carbone, con le limitazioni imposte nel quadro prescrittivo individuato, non andrà ad incidere sullo stato attuale di qualità dell'aria in misura maggiore rispetto alla situazione che vede la centrale ad olio combustibile esercita per una produzione di soli 0,5 TWh;

VISTO l'accordo strategico di cooperazione sottoscritto nell'ottobre 2008 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ENI ed ENEL per lo sviluppo delle tecnologie di cattura, trasporto e sequestro geologico dell'anidride carbonica, e per la realizzazione congiunta del primo progetto italiano in questo campo, nel quale ENEL S.p.A., socio unico di ENEL Produzione S.p.A., ha dichiarato di voler inserire anche il nuovo impianto di Porto Tolle, nell'assetto con alimentazione a carbone oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con DGR n. 2018 del 07.07.2009, sulla base del parere n. 244 del 30.06.2009 della Commissione Regionale V.I.A. della Regione Veneto, è subordinato anche ad una proposta di riformulazione di parte delle prescrizioni dettate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS nel citato parere n. 285 del 29.04.2009,
- a tale riguardo il Comitato di Coordinamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS, nel corso della riunione del giorno 09.07.2009 ha espresso ulteriori considerazioni, acquisite con prot. DSA-2009-0018599 del 15.07.2009 e che fanno parte integrante del presente decreto, ed ha ritenuto:
 - di non accogliere nel presente decreto le prescrizioni indicate al punto A, n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 del parere n. 244 del 30.06.2009 della Commissione V.I.A. Regionale della Regione Veneto;
 - di accogliere nel presente decreto le prescrizioni indicate al punto A, n. 5, 8, 9 del citato parere n. 244 del 30.06.2009, di accogliere altresì le prescrizioni indicate ai punti B, C, precisando che la prescrizione indicata al punto B, n. 13 è accolta con la proposta di attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza in merito all'istituzione dell'Osservatorio Ambientale d'intesa con la Regione Veneto e la Provincia di Rovigo;



4



CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che "(..) in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25";
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto nel presente decreto precisare la prescrizione relativa ai limite di emissione, indicata al punto 2 nel parere n. 235 del 29 gennaio 2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Veneto, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalle Società ENEL Produzione S.p.A. – con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125 - relativo al progetto di centrale termoelettrica da 1980 MWe alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi, ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO) in luogo dell'esistente centrale termoelettrica alimentata ad olio combustibile, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- A) <u>Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS di cui al parere n. 285 del 29.04.2009</u>
 - A.1) Le condizioni di normale funzionamento, rappresentate da condizioni di esercizio standard con O₂ al 6%, sono fissate in 6500 ore/anno equivalenti al carico nominale continuo calcolato nei limiti di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico ed il carico massimo di punta.
 - A.2) Le emissioni massiche annue totali dell'intero impianto in condizioni di normale funzionamento dovranno rispettare i seguenti limiti:



King.

Sostanza	Limiti Emissioni annuali	
	[tonn/anno]	4. St. W
SO ₂	2100	
NOx	3450	
polveri	260	
CO	5850	
NH3	390	

A.3) Le concentrazioni dei principali inquinanti calcolate come media giornaliera in condizioni di normale funzionamento, non dovranno superare i seguenti valori:

Sostanza	Concentrazioni limite massime basate su medie giornaliere in condizioni di normale funzionamento	
	[mg/Nm ³]	
SO ₂	80	
NO _x	90	
polveri	10	
CO	120	
NH ₃	5	

i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25;

- A.4) Per quanto riguarda il valore limite di emissioni di metalli e loro composti, espressi in mg/Nm³ con tenore di O₂ al 6% dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiore a 100 MW così come stabilito dalla sezione VI della Parte II dell'Allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.5) Per gli altri inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, valgono i limiti di cui ai punti 1.1 ed 1.2 della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.6) Il carbone utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore all'1%;
- A.7) Per quanto riguarda l'eventuale opzione di utilizzo di combustibile di CDR inserito dalla Regione Veneto nel quadro prescrittivo del proprio parere, tale opzione è esclusa mancando qualunque elemento informativo al riguardo;
- A.8) E' autorizzato un utilizzo di biomassa con il limite superiore del 5% quale apporto calorifico previa la presentazione di un piano per il monitoraggio delle emissioni connesse all'approvvigionamento e il relativo studio;



p



- A.9) Le biomasse da utilizzare in co-combustione con il carbone devono essere di tipo solido e costituite da vegetali cosiddetti vergini, ovvero esenti da colle, impregnanti, plastiche ed altri materiali estranei, così come individuati alla Parte V del D.Lgs 152/06 di cui all'Allegato X Disciplina dei combustibili, parte II, sezione 4, lett. a,b,c,d,e con esclusione delle lettere f e g.;
- A.10) Per l'abbattimento del Hg volatile e degli altri volatili dovrà essere predisposto un progetto sperimentale, prima dell'entrata in esercizio della Centrale, per il trattamento dei fumi che preveda tecnologie per l'abbattimento di detti composti da sottoporre a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
- A.11) L'efficienza garantita dei filtri a manica installati per l'abbattimento delle polveri deve essere superiore al 99,95%. Inoltre per garantire nel tempo la massima efficacia ed efficienza dei filtri a manica per l'abbattimento delle polveri e garantire la costanza dei valori di progetto della concentrazione della polvere nei fumi, dovrà essere predisposto un protocollo di gestione e manutenzione programmata degli stessi, da concordare con ARPAV prima dell'entrata in esercizio, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia che supervisionerà tutte le operazioni di manutenzione che saranno opportunamente definite con oneri a carico di ENEL. Entro 2 anni dall'avvio dell'esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione delle polveri nei fumi in uscita non superi il valore di 7 mg/Nm3 come media giornaliera;
- A.12) Entro 2 anni dall'avvio dell'esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione delle CO nei fumi in uscita non superi il valore di 100 mg/Nm3 come media giornaliera;
- A.13) Entro 2 anni dall'avvio dell'esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione degli NOx nei fumi in uscita non superi il valore di 80 mg/Nm3 come media giornaliera;
- A.14) Per garantire nel tempo l'efficienza nella rimozione degli ossidi di zolfo nell'impianto DESOx, dovrà essere predisposto un protocollo di controllo e manutenzione programmata da concordare con ARPAV prima dell'entrata in esercizio, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia, con oneri a carico di ENEL, che supervisionerà al conseguimento di buone percentuali di conversione attraverso l'ottimizzazione della fluidodinamica delle aree di contatto tra fumi e aerosol di calcare:
- A.15) Il proponente, al fine di fornire le informazioni necessarie ad ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna per l'attuazione dell'adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, pubblicata sulla GUCE del 1.06.2008, relativa alla qualità



W

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che aggiorna il quadro normativo in materia e introduce valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di concentrazione per il PM2,5; dovrà, in accordo con ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna, predisporre un progetto di monitoraggio del PM2,5 prima dell'entrata in esercizio, e successivamente attuarne i rilevamenti all'emissione e in ricaduta con le tecniche ed i mezzi necessari, quale contributo informativo per il rilevamento sul triennio 2009 – 2011 dei valori della concentrazione media per il rispetto del limite al 2015 di 25 microgrammi in siti di fondo urbano;

- A.16) Fatto salvo quanto verrà eventualmente prescritto in sede di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs n. 59 del 18.2.2005 in relazione alle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- A.17) Dovrà essere presentato a cura del proponente un piano dettagliato per il monitoraggio delle emissioni e delle ricadute al suolo e per il biomonitoraggio integrato ed avanzato con biosensori attivi e passivi sia terrestri per la qualità dell'aria con l'uso di norme consolidate come quelle delle VDI tedesche. Tale piano dovrà dettagliare le sostanze misurate, la frequenza e, nel caso delle misure di concentrazione al suolo, anche la posizione delle postazioni, oltre ad eventuali ulteriori specificazioni in merito. Tale piano dovrà essere concordato con ISPRA e ARPA Veneto, prima dell'inizio dei lavori, e sarà comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione; detto monitoraggio dovrà iniziare prima della fase di cantiere e protrarsi per una durata almeno decennale;
- A.18) Il proponente dovrà impegnarsi a svolgere campagne annuali di monitoraggio di microinquinanti, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna ed i risultati dovranno essere trasmessi alle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.19) Prima dell'entrata in esercizio il proponente dovrà predisporre, in accordo con ARPAV, un progetto e successivamente attuare l'aggiornamento e l'integrazione della strumentazione della esistente RRQA in modo da rilevare in tutte le postazioni PM10, SO2, NOx, CO e Ozono; dovrà essere prevista la ricollocazione della postazione n. 4 da Massenzatica a Boccasette; dovrà essere concordata, con ARPA Veneto, l'aggiunta di una postazione di misura delle polveri nell'area delle banchine carbone e calcare/gessi/ceneri per la caratterizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle attività di movimentazione dei prodotti in fase di esercizio, dovrà essere inoltre concordato con ARPA Veneto la scelta tra gli otto punti già contemplati dalla rete di monitoraggio proposta, di due siti attrezzati, ovvero di Sistemi per il monitoraggio del





PM10 su base giornaliera dotati di sistema per il recupero dei filtri giornalieri, su cui effettuare analisi chimica (anioni e cationi ed elementi di traccia, eventualmente IPA e diossine) a cadenza settimanale e per tutto l'anno;

- A.20) Pur avendo presente il limitato apporto della centrale ai fenomeni di superamento dei limiti di qualità dell'aria, in applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dall'art. 3 bis 1° comma e 3 ter 1° comma del D. Igs. 152/06, prima dell'avvio della centrale dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Veneto, ARPA Veneto ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento del limite normativo per le polveri fini oltre i 35 gg/annui. I superamenti saranno riferiti alla misurazione di una centralina dedicata, posizionata nel punto di massima ricaduta calcolato attraverso un modello matematico di diffusione degli inquinanti in atmosfera, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente, secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo. Il Proponente dovrà ratificare il Protocollo Operativo prima dell'avvio della Centrale. Il medesimo Protocollo Operativo dovrà regolamentare il rilevamento dell'Ozono e le procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento della soglia di allarme di cui al D.Lgs. 21/5/2004 n.183, salve restando le azioni di competenza della pubblica amministrazione a cui compete l'approvazione dei "Piani d'azione a breve termine" di cui all'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono direttamente ai superamento dei valori limite di cui all'Allegato XI della citata direttiva nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qualità dell'aria per i vari inquinanti (NOx, SO2, PM10, Ozono);
- A.21) Ai fini della diminuzione del rilascio di CO2 in atmosfera, il proponente dovrà inserire la centrale di Porto Tolle all'interno della sperimentazione già in atto nella Centrale di Brindisi per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS Carbon Capture and Storage) e sei mesi prima dell'avvio dell'impianto, di concerto con le amministrazioni locali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli istituti di ricerca scientifica, dovrà realizzare una struttura di ricerca specialistica finalizzata allo sviluppo di tecnologie mirate al settore energetico, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni inquinanti e della CO2 in atmosfera. In tal senso il lay out della centrale nel nuovo assetto a carbone dovrà consentire la realizzazione di un impianto per la cattura anche parziale della CO2, che dovrà essere realizzato non appena i risultati scientifici del centro di ricerca e le tecnologie disponibili lo permettano, previa valutazione dell'impatto ambientale;
- A.22) Relativamente ai nuovi scarichi della salamoia, dovrà essere acquisito prima della fase di esercizio un parere ISPRA in relazione alle eventuali modificazioni dell'equilibrio acqua dolce /acqua salata, dell'area Deltizia;
- A.23) Ciascuna unità dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NOx, CO, SO2, NH3 e Polveri i segnali





di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare, prima dell'entrata in esercizio, con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze;

- A.24) Dovranno essere adottati opportuni sistemi che limitino la diffusione delle polveri di carbone nella fase di approvvigionamento e movimentazione a terra;
- A.25) Per la movimentazione delle merci da e per la centrale, in esercizio ordinario, dovrà essere utilizzata la Busa di Tramontana; solo in caso di condizioni meteomarine avverse potrà essere utilizzato l'accesso tramite Po di Levante. Dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a rendere navigabile, per le esigenze previste, la Busa di Tramontana. Contestualmente dovrà essere avviato un programma di monitoraggio della variazione della profondità dei fondali dovuta ai fenomeni di insabbiamento ai fini della verifica della bontà della soluzione, ovvero della necessità di individuare alternative economicamente praticabili. Tutte le attività sopra esposte dovranno essere realizzate coordinandosi con l'Autorità di Bacino del Fiume Po. Dovrà essere predisposto uno studio, che presti particolare attenzione alle eventuali modificazioni della morfodinamica costiera deltizia in relazione alla installazione di eventuali opere di difesa provvisorie della parte a mare della Busa di Tramontana; qualora i risultati dello studio lo consentano, dovrà essere presentato un progetto alle Autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere finalizzate all'utilizzo esclusivo della Busa di Tramontana;
- A.26) Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà predisporre un progetto di monitoraggio, da concordarsi con Regione Veneto e ARPA Veneto, supportato da modelli predittivi di dispersione che tengano conto del contributo degli inquinanti e dell'areosol secondario prodotti dalle emissioni dei motori delle chiatte addette al carico scarico carbone e rifiuti della centrale, in particolare su ecosistemi e biodiversità. I risultati del piano di Monitoraggio dovranno essere trasmessi dal Proponente all'ARPA Veneto con cadenza almeno triennale;
- A.27) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata la preventiva caratterizzazione fisico-chimico-biologica, ecotossicologica e geochimica dei sedimenti dragati o escavati nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova darsena, ai sensi del D.M. 24.1.1996 e in base ai criteri previsti nel Quaderno ICRAM 2006 "Aspetti tecnico-scientifici per la salvaguardia ambientale nelle attività di movimentazione dei fondali marini-Dragaggi portuali" e delle Leggi Regionali dovranno essere stabilite in accordo con ARPA Veneto le modalità più idonee per la gestione dei sedimenti derivanti dai dragaggi, favorendo il loro riutilizzo in situ per la realizzazione delle opere ed ex situ per il ripascimento dei litorali; la caratterizzazione dei sedimenti dovrà essere effettuata, preliminarmente e in corso d'opera, anche sull'eventuale area di trasporto e sull'eventuale area di ripascimento e ripetuta ad ogni eventuale successivo intervento di dragaggio. Qualora parte o tutto il materiale derivante dai dragaggi non risultasse idoneo ad alcun tipo di



p



riutilizzo, né al conferimento in vasca di colmata, esso dovrà essere avviato ad idoneo impianto di smaltimento, concordando con ARPA Veneto le modalità di stoccaggio temporaneo dei materiali e di trasporto presso i siti di allocazione definitiva, comprensive degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza delle operazioni di stoccaggio e di trasporto in relazione alla dispersione dei materiali nell'ambiente previsti dalle normative vigenti;

- A.28) Relativamente alla realizzazione dei nuovi banchinamenti, qualora le zone interessate presentino valori di inquinanti superiori a quelli riportati nella colonna B dell'allegato 5, parte IV del :.Lgs. 152/06, si ritiene necessario che il proponente attivi le procedure previste al titolo V della parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., "bonifica dei siti contaminati":
- A.29) Le chiatte fluvio-marine utilizzate per la navigazione da e verso la centrale dovranno:
 - a. essere del tipo auto propulsivo e progettate ad hoc per rispettare:
 - · contenimento della polverosità legata al carbone durante il trasporto,
 - limiti di pescaggio massimo di 2,5 m,
 - standard costruttivi conformi alle più recenti Convenzioni, norme, regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione degli inquinamenti a mare dell'I.M.O. (International Maritime Organization);
 - b. essere dotate di silenziatori per il contenimento delle emissioni sonore e di motori diesel conformi ai requisiti di omologazione contenuti nel D.M. 02/03/2006;
 - c. utilizzare gasolio marino o olio diesel marino, caratterizzato da un tenore di zolfo inferiore allo 0,1 % in massa in conformità alle indicazioni del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 205. Stesso tipo di combustibile dovrà essere utilizzato anche dalle navi storage;
- A.30) Per quanto attiene alle operazioni di trasferimento del combustibile da nave madre a nave storage e da nave storage a chiatte fluviali (operazioni di trans-shipment o allibo) in relazione al tipo di ancoraggio "alla fonda" previsto dal Proponente, si prescrive quanto segue:
 - d. le operazioni di allibo dovranno avvenire solamente in presenza di condizioni meteo marine assicurate e favorevoli per le attività in questione,
 - e. le operazioni di allibo dovranno essere effettuate in aree autorizzate da parte della Autorità Marittima competente,
 - f. le operazioni dovranno avvenire entro il limite delle acque territoriali, non oltre le 12 miglia marine dalla costa con navi identificate con n° IMO,
 - g. dovrà essere presentato, prima dell'inizio dei lavori, in riferimento all'area individuata per l'ancoraggio alla fonda, un progetto che comprenda elaborati cartografici nautici delle superfici interessate, la dislocazione e le caratteristiche



delle eventuali strutture da posizionare sul fondo, le caratteristiche batimorfologiche del fondale interessato con le principali biocenosi bentoniche, e evidenziando le eventuali aree di pesca professionale circostanti. I risultati dell'analisi dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- h. dovranno essere acquisite dall'autorità Marittima competente le dovute autorizzazioni per l'eventuale posa sul fondo di strutture e per l'utilizzo esclusivo dell'area circoscritta con l'indicazione degli eventuali oneri di ancoraggio,
- le operazioni di allibo da nave madre a nave storage dovranno avvenire con l'adozione delle migliori tecniche per evitare, per quanto possibile, le dispersioni in mare di materiale pulverulento, dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto di dettaglio di dette attività,
- j. le operazioni di carico e scarico del combustibile dovranno avvenire in conformità del D.M. 22/7/1991 e delle Convenzioni Internazionali, normativa nazionale ed internazionale ed ai regolamenti in materia commerciale, di sicurezza, di salvaguardia dell'ambiente marino e con l'autorizzazione delle competenti autorità,
- k. in base alle regolamentazioni vigenti dovrà essere assicurato il controllo del carico determinandone l'esplosività, il contenuto di ossigeno, di metano, di monossido di carbonio e la temperatura superficiale del carico;
- A.31) Dovrà essere redatto un programma, prima dell'entrata in esercizio, di gestione, recupero e smaltimento dei sottoprodotti generati dai trattamenti previsti e dalla combustione; in relazione alla produzione ed al conferimento di ceneri e gessi, dovranno essere comunicati annualmente ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Veneto i quantitativi riutilizzati e quelli messi a discarica e le destinazioni suddivise tra nazionali ed estere;
- A.32) Dovranno essere effettuate in continuo le misure di temperatura degli scarichi delle acque di raffreddamento delle centrale con opportune sonde (periodicamente tarate con procedura concordata con ARPAV) poste a vari livelli lungo la sezione di scarico, nelle varie configurazioni di esercizio, nel rispetto della normativa vigente. Dovranno inoltre essere effettuate misure periodiche, ed in particolare nei periodi critici, per verificare il rispetto dei limiti di temperatura nei corpi idrici recettori. La frequenza e le modalità di dette misure sarà concordata con ARPAV;
- A.33) Gli scarichi sul corpo recettore devono essere conformi alla Parte III Sezione II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.34) Prima dell'entrata in esercizio il proponente dovrà predisporre un progetto di monitoraggio, sentiti l'Ente Parco Regionale Delta Po, la Provincia e i Comuni interessati, riguardo ai prelievi delle acque per uso industriale con riferimento all'aumentato prelievo dal Fiume Po per i desolforatori e, in particolare, per il periodo estivo, tenendo conto del regime idrologico ed individuando le opportune misure di riduzione dei prelievi al fine di non determinare effetti negativi sugli habitat di



12



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

con procedura concordata con ARPAV) poste a vari livelli lungo la sezione di scarico, nelle varie configurazioni di esercizio, nel rispetto della normativa vigente. Dovranno inoltre essere effettuate misure periodiche, ed in particolare nei periodi critici, per verificare il rispetto dei limiti di temperatura nei corpi idriei recettori. La frequenza e le modalità di dette misure sarà concordata con ARPAV:

- A.33) Gli scarichi sul corpo recettore devono essere conformi alla Parte III Sezione II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.34) Prima dell'entrata in esercizio il proponente dovrà predisporre un progetto di monitoraggio sentiti l'Ente Parco Regionale Delta Po, la Provincia e i Comuni interessati, riguardo ai prelievi delle acque per uso industriale con riferimento all'aumentato prelievo dal Fiume Po per i desolforatori e, in particolare, per il periodo estivo, tenendo conto del regime idrologico ed individuando le opportune misure di riduzione dei prelievi al fine di non determinare effetti negativi sugli habitat di riferimento. Dette misure di riduzione dovranno rispettare i limiti previsti dal disciplinare n. 92 del Ministero dei Lavori Pubblici, Nucleo Operativo di Rovigo del 1980, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 544 del 30/4/1981;
- A.35) Il Proponente, dopo la notifica dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, dovrà comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali, nonché alla Regione Veneto, la data di inizio dei lavori;
- A.36) Almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà alla verifica prima dell'inizio dei lavori, i seguenti documenti tecnici di dettaglio, relativamente alla fase di cantiere per la dismissione dell'esistente e la realizzazione della nuova centrale:
 - a. progetto di cantierizzazione, comprensivo di tutte le opere provvisionali alla realizzazione e all'avviamento della centrale (strade di accesso, sistemazione uffici, ditte costruttrici, banchina di cantiere, parcheggi, depositi materiali, etc.). Il progetto dovrà inoltre prevedere il ripristino dei luoghi e/o eventuali alternative di utilizzo di dette aree in fase di esercizio;
 - piano di biomonitoraggio integrato ed avanzato con biosensori e bioaccumulatori attivi e passivi sia terrestri per la qualità dell'aria sia negli ambiti di transizione salina con l'uso di norme consolidate come quelle delle VDI tedesche che dovrà essere inviato ad ISPRA e ARPA Veneto per essere poi concordato con le stesse. L'esecuzione di tale piano dovrà essere avviata entro i primi 6 mesi dall'inizio dei lavori di dismissione dell'attuale centrale e dovrà essere prosequita durante l'attività ordinaria della centrale al fine di tutelare le attività di coltivazione ittica;
 - piano di gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere comprese le terre di dragaggio delle vie navigabili, in tale Piano dovranno essere



- descritte le quantità di rifiuti per codice CER, le modalità di smaltimento, le discariche di destinazione finale e le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili;
- d. predisporre un progetto per lo smantellamento degli esistenti serbatoi d'olio e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti con individuazione delle quantità e delle destinazioni.
- e. piano della caratterizzazione delle aree occupate dagli impianti e dai serbatoi da demolire.
- f. organizzazione della viabilità nella fase di cantiere e di esercizio per la circolazione dei mezzi pesanti, inclusi i trasporti eccezionali da e per la centrale di Porto Tolle, finalizzata all'individuazione di regole e percorsi per la minimizzazione dell'impatto sui centri urbani eventualmente attraversati;
- A.37) Il Proponente non oltre 180 giorni dopo l'inizio dei lavori dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Progetto definitivo del nuovo assetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue, comprensivo del reticolo fognario e delle modalità di recapito nel corpo idrico recettore. Il progetto definitivo deve tener conto anche della gestione delle acque di prima pioggia(acque di dilavamento dei piazzali interessati a deposito di materie prime, materie secondarie, rifiuti e residui solidi e liquidi provenienti dagli impianti di abbattimento fumi);
- A.38) Il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Progetto definitivo delle opere compensative previste nel SIA (riqualificazione dell'Oasi di Albanella e la vivificazione della Sacca del Canarin) e lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, di intesa con il comune di Porto Tolle, di utilizzo del calore refluo della centrale da parte di aziende limitrofe a scopi produttivi e/o agricoli (agritermia); il Proponente, inoltre, in accordo con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna e gli Enti locali competenti, dovrà prevedere, tra le altre opere di compensazione ambientale, ampi interventi di forestazione e tutti gli altri necessari a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche delle due Regioni interessate;
- A.39) E' fatto obbligo al proponente di predisporre, sentiti l'Ente Parco Regionale Delta Po, la Provincia e i Comuni interessati e prima dell'inizio dei lavori, un progetto di valorizzazione a fini socio-ambientali e mantenimento naturalistico delle aree interessate dagli interventi, nonché la valorizzazione dei prodotti tipici del Parco, sottoponendo l'esito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.40) I sistemi di illuminazione della centrale devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili; dovranno essere progettati con l'adozione di apparecchi illuminanti di adeguate caratteristiche fotometriche e di efficienza energetica posizionati e distanziati in maniera da minimizzare l'effetto illuminante;
- A.41) Prima dell'entrata in esercizio della centrale il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività



p

(de



- A.41) Prima dell'entrata in esercizio della centrale il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Veneto un piano relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano i esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività;
- A.42) Prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto, all'ARPA Veneto ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del marembiente uno studio di modellistica tridimensionale relativamente allo scarico delle acque di raffreddamento sia in termini di innalzamento termico che di dispersione degli eventuali inquinanti con particolare riferimento all'impatto che essi possono avere sulla qualità delle acque.
- B) <u>Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al parere DG-PAAC-3650 del 16/03/2009.</u>
 - B.1) Venga condotta un'indagine preliminare nell'area della centrale attualmente non edificata, ma destinata a nuovi edifici ed impianti previsti dal progetto. L'indagine comprenderà l'esecuzione di una maglia di carotaggi continui indisturbati da sottoporre poi a lettura geoarcheologica. Tale tipologia d'indagine è da prevedere anche per l'ampliamento della darsena;
 - B.2) Venga predisposta un'adeguata assistenza scientifica da parte di personale archeologo specializzato, i cui costi non potranno gravare a carico della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;
 - B.3) Il recupero dell'area a sud della Centrale, denominata Albanella, e di quelle che si renderanno disponibili in seguito allo smantellamento dei serbatoi di olio combustibile e di altre aree minori, dovrà essere oggetto di un progetto di sistemazione paesaggistica frutto di una selezione tra alternative progettuali concordata con questa Direzione Generale per la Qualità e la tutela del paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee sulla base di un "Documento di indirizzo progettuale". Le modalità per la definizione del progetto dovranno comunque essere concordate prima della Conferenza di Servizi decisoria presso il Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di sistemazione paesaggistica dovrà essere definito prima dell'inizio effettivo dei lavori di trasformazione della centrale, così come determinato nel parere espresso da questo Ministero in sede di Conferenza di Servizi. Nello stesso termine dovranno altresì essere stati definiti il cronoprogramma degli interventi di sistemazione paesaggistica, il programma di massima degli interventi di manutenzione atto a garantire la conservazione ed il piano di monitoraggio degli interventi;



p

. .

paesaggistica, il programma di massima degli interventi di manutenzione atto a garantire la conservazione ed il piano di monitoraggio degli interventi;

B.4) Lo stato di attuazione dei lavori di sistemazione paesaggistica dovrà essere documentato, anziché attraverso idonea documentazione fotografica, nel rapporto informativo circa lo stato di avanzamento dei lavori della centrale;

- Per quanto attiene alla qualità architettonica e all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti industriali previsti dal progetto, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico (concept), integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti prima dell'atto decisorio finale. Nell'elaborazione del progetto architettonico dovranno essere chiariti in relazione, alle caratteristiche del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: i criteri progettuali adottati, la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio quale ci è pervenuto, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Dovranno essere altresì esplicitate le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento al contesto locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea. Il progetto, anche attraverso copere di messa a verde, coerenti per tipologia e accostamenti al contesto paesaggistico quale oggi ci perviene e con specifica attenzione ai cromatismi dovrà curare l'inserimento della struttura sia dal fronte interno del paesaggio del Delta sia dal fronte mare;
- B.6) La relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 unitamente alla documentazione di progetto dovranno essere prodotti prima della Conferenza di Servizi decisori alfine del rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica.

C) <u>Prescrizioni della Regione Veneto di cui al parere della Regione Veneto DGR n. 2018 del 07.07.2009</u>

- C.1) siano recepite le prescrizioni del Comitato della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (Relazione Istruttoria Tecnica n. REG/2009/88 del 29/6/2009) come modificate dalla Commissione e di seguito riportate:
 - a) venga obbligatoriamente depositato 90 giorni prima dell'inizio dei lavori e delle attività previste, presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto, il Piano di Monitoraggio già previsto nelle misure di mitigazione inserite nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - b) Venga depositato in concomitanza al Piano di Monitoraggio e con la medesima tempistica un computo economico attestante la copertura economica riguardante tutte le opere di mitigazione previste e il periodo di monitoraggio di 2 anni previsto nelle mitigazioni indicate nella Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - c) Le attività di monitoraggio nella Valutazione di Incidenza al capitolo 3.2 "Mitigazioni", siano concordate con gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e





c) Le attività di monitoraggio nella Valutazione di Incidenza al capitolo 3.2 "Mitigazioni", siano concordate con gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto ed i risultati acquisiti siano successivamente depositati presso lo stesso ufficio;

d) Il monitoraggio delle specie faunistiche sia effettuata sull'intera area influenzata (c.d. area vasta, paragrafo 2.3.1.2) "Limiti spaziali e temporali considerati") dalle opere di cantiere e per un periodo di almeno 2 anni dopo che l'impianto è entrato in esercizio;

e) il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario consideri anche l'intera area della Laguna di Barbamarco e si svolga in modo da essere in accordo con i tempi di risposta dell'ambiente lagunare stesso ad una possibile sofferenza: quindi il monitoraggio deve svolgersi prima delle attività di dragaggio, alla fine delle stesse ed almeno altre due volte con frequenza quadriennale;

- f) I lavori per la realizzazione delle opere di mitigazione siano seguiti da un Direttore dei lavori con specifica professionalità e competenza documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale, il quale alla fine dei lavori predisponga una "relazione finale con il certificato di regolare esecuzione" da depositarsi presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto;
- g) Lo spessore dei sedimenti coprenti gli ambiti prioritari e derivanti dai materiali dragati non superi un terzo della profondità dell'acqua; eventuali sedimenti in eccesso, qualora non riutilizzabili, siano recapitatiin apposite discariche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- h) Considerata la presenza all'interno dell'area di centrale delle specie Falco peregrinus, Circus Pygargus e Clamator glandinarius, si operi in fase di cantiere ponendo particolare attenzione alle fasi riproduttive di tali specie e adottando in sorveglianza, da parte di esperti ornitologi, in modo da verificare e vigilare lo stato degli esemplari presenti durante tutto il periodo di cantiere e in modo da fornire indicazioni per una gestione compatibile con il ciclo vitale delle specie, attuando eventualmente adeguati interventi di compensazione ambientale.
- C.2) Sia istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima dell'avvio della cantierizzazione, un Osservatorio Ambientale d'intesa con la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Porto Tolle, l'ARPAV e l'azienda ULSS per valutare i vari aspetti ambientali e sanitari, con oneri di funzionamento a carico di Enel;
- C.3) Il numero massimo di avviamenti annui come somma di tutti i gruppi sia inferiore a 50. dovranno essere limitati gli avviamenti a freddo.
- C.4) Dovrà essere effettuato un Piano di Monitoraggio, predisposto e attuato da Enel, ante operam e in fase di esercizio della centrale, supervisionato da ARPAV, con oneri a carico di Enel, della colonna d'acqua, dei sedimenti e dell'ittiofauna locale nel tratto di mare dove avverrà il transhipment e nei tratti di navigazione delle bettoline.
- C.5) Prima dell'avvio della cantierizzazione, si dovranno predisporre:



r

- C.5) Prima dell'avvio della cantierizzazione, si dovranno predisporre:
 - un piano per la gestione dei materiali di risulta derivanti dall'attività di cantiere, con particolare attenzione alle aree ove sono presenti impianti o serbatoi, e delle terre di drenaggio prodotte durante lo scavo delle vie navigabili;
 - una adeguata relazione tecnica che descriva le fasi di stoccaggio e di riutilizzo dei rifiuti (gesso, ceneri, fanghi) prodotti durante la normale produzione di energia elettrica:
 - soluzioni tecniche alternative, ambientalmente compatibili, di deposito temporaneo ed eventuale stoccaggio definitivo di gesso e ceneri nel caso che particolari problemi tecnici o di mercato non consentano il loro immediato riutilizzo.

Raccomandazioni

- le Amministrazioni competenti interessate adottino i "Piani d'azione a breve termine" di cui all'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci e tempestivi per limitare, e se necessario sospendere, le attività che contribuiscono direttamente al superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della citata direttiva nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qualità dell'aria per NO_x, SO₂, PM₁₀, Ozono.
- Sia messo in atto quanto necessario per adottare un Sistema di Gestione Ambientale C.7) conforme alla norma ISO 14001 e/o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
- In sede di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il proponente presenti C.8) un Piano di Gestione, Controllo e Dismissione, concordato con ARPAV, in cui siano contenuti e dettagliati:
 - a) le modalità e la frequenza delle misurazioni dei livelli di radioattività nel carbone utilizzato e nelle ceneri, nonché nelle aree esterne alla centrale secondo le mappe di ricadute presentate, al fine di verificare nel tempo l'eventuale accumulo di radioisotopi. Deve essere prevista l'interruzione dell'esercizio dell'impianto in caso di superamento dei limiti di legge.
 - b) le misure di sicurezza, o i trattamenti alternativi, in caso di malfunzionamento e manutenzione degli impianti di abbattimento fumi.
 - c) le modalità di gestione (stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o riutilizzo) dei rifiuti prodotti e le quantità massime dei rifiuti stoccate; lo stoccaggio dovrà essere fatto in ambienti chiusi.
 - d) la manutenzione del camino per prevenire gli episodi di "smuts",
 - e) le modalità e la frequenza di controllo del tenore di zolfo nel carbone e delle caratteristiche del CDR e biomasse, in particolare del contenuto di cloro,
 - f) le modalità di controllo manuale degli inquinanti emessi in atmosfera con frequenza mensile nei primi tre anni di esercizio e, successivamente, trimestrale,
 - g) le modalità operative ed i controlli ambientali relativi alla fase di dismissione delle strutture, e post-dismissione,





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- h) un Piano operativo di intervento di emergenza in caso di potenziale inquinamento prodotto da sostanze derivanti dalla movimentazione delle chiatte,
- i) le modalità di misura dell'accumulo di inquinanti nel terreno ante operam ed in fase di esercizio.
- j) il monitoraggio dell'impatto acustico nell'abitato di Pila e nelle altre aree insistenti sul Parco del Delta del Po secondo i rispettivi strumenti comunali di zonizzazione acustica,
- k) le codifiche dei rifiuti prodotti, i controlli e le modalità di riutilizzo. In particolare, la classificazione del gesso proveniente dal processo di abbattimento delle emissioni dovrà essere determinata dal competente Ministero,
- I) le modalità di controllo ambientale durante tutte le fasi di movimentazione del carbone.
- m) un piano di monitoraggio relativo ai nuovi scarichi della salamoia, considerato il delicato equilibrio ionico (acqua dolce/salata) tipico dell'ambiente del Delta e della Laguna;
- C.7) In riferimento al problema dei periodi di magra del fiume Po, si raccomanda di realizzare un acquedotto con il punto di presa dal Po di Venezia, a monte della centrale di potabilizzazione, prevedendo la possibilità di una derivazione per le esigenze locali.
- C.8) Le terre di dragaggio provenienti dall'escavazione della Busa di Tramontana, se compatibili con la normativa vigente, siano utilizzate per la ricostruzione delle arginature dell'isola di Batteria, utilizzando le migliori tecniche disponibili.

D) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- D.1) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.
- D.2) Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto l'Enel S.p.A. dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la successiva valutazione dell'impatto ambientale, un progetto relativo all'eventuale utilizzo di CDR in co-combustione con il carbone.

Le prescrizioni di cui ai punti A.8), A.10), A.11), A.12), A.13), A.15), A.17), A.18), A.20), A.30d), A.30f), A.35), A.36), A.37), A.38), A.39) e A.42), nonché le prescrizioni di cui al punto D), dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



p

(1)

dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le prescrizioni indicate al punto B) dovranno essere ottemperate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'intervento e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e dalla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali.

Alla Regione Veneto, anche attraverso l'ARPAV, è demandata la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) e, per quanto non diversamente indicato, di quelle di cui al punto A).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENEL Produzione S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Veneto, all'ARPA Veneto, all'ARPA Emilia Romagna, all'ISPRA, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Porto Tolle, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna all'Ente Parco Delta del Po.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società ENEL Produzione S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, della Regione Veneto e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

